

# Condizioni generali per le assicurazioni di libero passaggio (CG ALP)

Edizione 01.2018

## Indice

Articolo 1	Basi del contratto	Articolo 11	Costituzione in pegno/Cessione
Articolo 2	Finanziamento	Articolo 12	Colpa grave / Suicidio
Articolo 3	Partecipazione alle eccedenze	Articolo 13	Servizio militare e guerra
Articolo 4	Costi	Articolo 14	Obbligo d'informazione e di notifica del contraente / degli aventi diritto
Articolo 5	Tariffa applicabile	Articolo 15	Giustificazione del diritto alle prestazioni
Articolo 6	Interessi	Articolo 16	Erogazione delle prestazioni assicurate
Articolo 7	Inizio e termine dell'assicurazione / Copertura assicurativa	Articolo 17	Coniugi / Coppie omosessuali registrate
Articolo 8	Prestazioni assicurate e beneficiari	Articolo 18	Luogo d'adempimento e foro competente
Articolo 9	Riscatto		
Articolo 10	Trasferimento a un nuovo istituto di previdenza		

### Articolo 1 Basi del contratto

- L'assicurazione di libero passaggio è una forma ammessa dalla legge per il mantenimento della copertura previdenziale mediante i fondi della previdenza professionale ai sensi della Legge sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 17.12.1993.
- Nel rapporto contrattuale tra il contraente e Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA (di seguito denominata Allianz Suisse Vita) si applicano le seguenti disposizioni integrative, qualora i diritti e i doveri non siano regolati nella polizza o nelle presenti CG ALP:
  - l'Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 03.10.1994 e la Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 17.12.1993;
  - la Legge federale sul contratto d'assicurazione del 02.04.1908 (LCA);
  - la Legge federale sulla promozione della proprietà di abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale del 17.12.1993, unitamente alla relativa ordinanza, se dichiarata applicabile.
- Se, nel corso dell'assicurazione, la società emana nuove CG ALP, per le assicurazioni in corso sono determinanti le CG ovvero le CG ALP in vigore al momento della stipula. L'attuazione dell'assicurazione ai sensi delle nuove CG ALP è esclusa, salvo eventuali nuove disposizioni di legge imperative che lo dispongono.
- Eventuali accordi tra il contraente e Allianz Suisse Vita valgono solo se confermati per iscritto dalla Direzione.

### Articolo 2 Finanziamento

L'assicurazione di libero passaggio è liberata dal pagamento dei premi. Essa è finanziata esclusivamente dalle prestazioni d'uscita derivanti dalla previdenza professionale. Tali fondi previdenziali vengono utilizzati come versamento unico e determinano la somma assicurata indicata nella polizza.

### Articolo 3 Partecipazione alle eccedenze

- Secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge il contraente partecipa alla ripartizione delle eccedenze di Allianz Suisse Vita nel settore della previdenza professionale.
- Le eccedenze vengono calcolate da Allianz Suisse Vita almeno una volta all'anno, di norma a fine anno civile, secondo le disposizioni di legge valide per l'intero settore della previdenza professionale. Le eccedenze così calcolate vengono utilizzate per gli scopi previsti dalla legge fino a concorrenza della quota minima legale (cosiddetta "legal quote").
- La partecipazione alle eccedenze per i contraenti viene prelevata esclusivamente dal fondo eccedenze. Allianz Suisse Vita garantisce che i capitali versati nel fondo eccedenze vengano ripartiti entro al massimo cinque anni. Le eccedenze accumulate nel fondo eccedenze possono essere ridistribuite ai contraenti per al massimo due terzi del fondo all'anno. Se la quota minima legale delle eccedenze calcolate annualmente non è sufficiente per gli scopi prescritti dalla legge, per l'anno in questione non possono essere ripartite le eccedenze ai contraenti.
- La ripartizione delle eccedenze ai contraenti avviene in base alla riserva matematica.
- Fatto salvo l'art. 3 cpv. 3 frase 3, la ripartizione delle eccedenze ai singoli contraenti avviene per la prima volta dopo la scadenza del primo anno assicurativo e in forma forfetaria per ciascun contratto, di norma con effetto al giorno di riferimento dell'anno successivo. Le eccedenze vengono utilizzate come premio unico per aumentare la somma assicurata indicata nella polizza.

### Articolo 4 Importo forfetario a copertura dei costi

In caso di scioglimento parziale o totale della polizza di libero passaggio prima della data di scadenza concordata viene addebitato a copertura dei costi un importo forfetario pari a CHF 120.00 se la polizza viene sciolta entro i primi due anni dall'emissione e a CHF 80.00 se lo scioglimento avviene successivamente. Tale importo sarà addebitato sotto forma di deduzione dalla riserva matematica. In caso di scioglimento della polizza in seguito a prelievo anticipato nel quadro della promozione della proprietà abitativa mediante i fondi della previdenza professionale, l'importo forfetario a copertura dei costi non viene applicato.

---

**Articolo 5 Tariffa applicabile**

---

La tariffa applicabile è quella in vigore all'inizio dell'assicurazione.

---

**Articolo 6 Interessi**

---

L'importo del tasso d'interesse tecnico applicato ai fondi di previdenza è riportato nella polizza.

---

**Articolo 7 Inizio e termine dell'assicurazione / Copertura assicurativa**

---

1. La copertura assicurativa decorre dalla data indicata nella polizza.
2. Allianz Suisse Vita può richiedere una dichiarazione sullo stato di salute e confermare o rifiutare la copertura assicurativa nei limiti ammessi dalla legge.
3. La copertura assicurativa termina alla data di pensionamento indicata nella polizza; ovvero al raggiungimento del 69° anno d'età per le donne e del 70° anno d'età per gli uomini. L'assicurazione termina inoltre con il totale riscatto della stessa (art. 9). In caso di riscatto parziale, la copertura viene ridotta proporzionalmente.

---

**Articolo 8 Prestazioni assicurate e beneficiari**

---

1. La somma assicurata indicata nella polizza, ivi compresi eventuali aumenti derivanti dalla partecipazione alle eccedenze (cfr. art. 3), viene versata come capitale in caso di vita o come capitale in caso di decesso.
2. Al raggiungimento della data di pensionamento, la somma assicurata giunge a scadenza e viene versata al contraente come capitale in caso di vita.
3. Se il contraente decede prima di raggiungere la data di pensionamento, la somma assicurata viene versata al/ai beneficiario/i come prestazione in caso di decesso. Hanno diritto a tale prestazione, indipendentemente dal diritto successorio e nella sequenza indicata (a-e), i seguenti soggetti:
  - a) il coniuge superstite o il partner/la partner registrato/a, in loro mancanza
  - b) il/la convivente superstite che abbia convissuto ininterrottamente con la persona assicurata negli ultimi cinque anni prima del decesso o che debba provvedere al sostentamento di almeno un figlio nato da tale unione; in sua mancanza
  - c) i figli della persona assicurata o i figliastri mantenuti interamente o in misura preponderante dalla stessa; in loro mancanza
  - d) i genitori; in loro mancanza
  - e) i fratelli; in loro mancanza
  - f) gli altri eredi legali, ad esclusione degli enti pubblici
4. Se una posizione comprende più aventi diritto, il capitale di decesso rimborsabile viene suddiviso fra loro in parti uguali.
5. Il contraente ha il diritto di definire nel dettaglio i diritti dei beneficiari all'interno di una posizione e di aggiungere alla cerchia delle persone assicurate ai sensi del cpv. 3 lett. a) i soggetti ai sensi del cpv. 3 lett. b). La modifica deve essere comunicata per iscritto e trova applicazione se, al verificarsi del caso di previdenza, la comunicazione risulta già pervenuta ad Allianz Suisse Vita.

---

**Articolo 9 Riscatto**

---

1. Il contraente ha il diritto di richiedere il riscatto se:
  - a) lascia definitivamente la Svizzera o il Principato del Liechtenstein; oppure
  - b) intraprende un'attività indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria ai sensi della LPP (cpv. 2); oppure
  - c) il capitale attuale è inferiore al contributo annuo che ha versato al suo ultimo istituto di previdenza; oppure
  - d) richiede il versamento del capitale durante i dieci anni prima della data di pensionamento; oppure
  - e) percepisce una rendita d'invalidità intera dall'Assicurazione federale per l'invalidità (AI); oppure
  - f) presenta una richiesta di prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale al più tardi tre anni prima dell'età di pensionamento ordinaria LPP. L'importo del prelievo anticipato si basa sulle disposizioni di legge applicabili. Se per un prelievo anticipato viene inoltrata una richiesta, quest'ultima verrà elaborata non appena il contributo ai costi di CHF 400.00, dovuto dalla persona assicurata, sarà pervenuto ad Allianz Suisse Vita.
2. Se il contraente lascia definitivamente la Svizzera o il Principato del Liechtenstein, il riscatto comprende l'intera riserva matematica disponibile alla partenza, al netto dell'importo forfetario ai sensi dell'articolo 4 CG ALP, se egli non è assicurato obbligatoriamente in un'assicurazione di rendita in uno stato membro della Comunità Europea, dell'Islanda o della Norvegia per i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità. Se ha stipulato un'assicurazione di rendita obbligatoria per i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità in uno degli stati di cui sopra, il valore di riscatto include soltanto la parte dell'avere di vecchiaia eccedente l'avere di vecchiaia LPP minimo obbligatorio. L'avere di vecchiaia ai sensi della LPP rimane presso l'assicurazione di libero passaggio.
3. Il contraente può in qualunque momento cambiare l'istituto di libero passaggio o la forma di mantenimento della copertura previdenziale.
4. Se, nell'ambito di una procedura di divorzio, Allianz Suisse Vita è tenuta a trasferire all'istituto di previdenza del coniuge gli averi di previdenza maturati nella polizza di libero passaggio del contraente, quest'ultimo avrà la possibilità di reintegrare nella polizza un importo pari a quello trasferito.
5. Il valore di riscatto è uguale alla riserva matematica. Previa relativa comunicazione, rimane riservata la possibilità di versare un'eventuale parte del riscatto in caso di prelievo anticipato per la promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, nonché in caso di divorzio (cfr. art. 9 cpv. 1 lett. f e cpv. 3).
6. Il giorno di riferimento per il calcolo del valore di riscatto o delle prestazioni liberate dal pagamento dei premi coincide con la fine del mese in cui la richiesta di riscatto è pervenuta all'ufficio competente della Direzione di Allianz Suisse Vita.
7. La riserva matematica viene calcolata secondo il conteggio, approvato dall'Autorità svizzera di sorveglianza, utilizzato per il calcolo dei premi.

---

**Articolo 10 Trasferimento a un nuovo istituto di previdenza**

---

Secondo l'articolo 4 cpv. 2<sup>bis</sup> lett. a) della Legge sul libero passaggio, il contraente è tenuto a notificare ad Allianz Suisse Vita la sua iscrizione a un nuovo istituto di previdenza. Per il mantenimento della copertura previdenziale, Allianz Suisse Vita scioglie la polizza di libero passaggio e versa il capitale previdenziale al nuovo istituto di previdenza conformemente alla notifica dell'assicurato.

---

**Articolo 11 Costituzione in pegno / Cessione**

---

1. Sono nulle la costituzione in pegno e la cessione di diritti per prestazioni non ancora erogabili, con riserva del cpv. 2 e dell'art. 9 cpv. 3.
2. Nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, è possibile costituire in pegno i diritti alle prestazioni previdenziali prima della scadenza, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore. Se per una costituzione in pegno viene inoltrata una richiesta, quest'ultima verrà elaborata non appena il contributo ai costi di CHF 200.00, dovuto dal contraente, sarà pervenuto ad Allianz Suisse Vita.

---

**Articolo 12 Colpa grave / Suicidio**

---

1. Allianz Suisse Vita rinuncia al diritto, conferitole per legge, di ridurre la prestazione assicurata se l'evento assicurato è dovuto a colpa grave della persona assicurata o dell'avente diritto.
2. In caso di decesso in seguito a un suicidio compiuto da un soggetto pienamente capace d'intendere e di volere entro un termine di attesa di tre anni, sarà versata solo la riserva matematica. In caso di decesso in seguito a un suicidio compiuto da un soggetto incapace d'intendere e di volere, saranno versate tutte le prestazioni assicurate per il decesso.

---

**Articolo 13 Servizio militare e guerra**

---

1. Il servizio attivo che ha lo scopo di preservare la neutralità svizzera nonché la tranquillità e l'ordine interno - senza interventi bellici - è considerato servizio militare in tempo di pace e in quanto tale è compreso nell'assicurazione nell'ambito delle CG.
2. Se la Svizzera entra in guerra o si trova coinvolta in operazioni belliche, a partire dall'inizio della guerra è dovuto un contributo unico di guerra che diventa esigibile un anno dopo la fine della guerra, a prescindere dal fatto che l'assicurato vi prenda parte o che egli si trovi in Svizzera o all'estero.
3. Il contributo unico di guerra serve a coprire i danni causati direttamente o indirettamente dalla guerra, a condizione che essi riguardino le assicurazioni per le quali valgono le presenti disposizioni. Allianz Suisse Vita accerta i danni di guerra e i fondi di copertura disponibili e fissa inoltre il contributo unico di guerra e le possibilità di ammortizzarlo, riducendo eventualmente le prestazioni assicurate, di concerto con l'Autorità svizzera di sorveglianza.
4. Se le prestazioni assicurate scadono prima che sia stato fissato il contributo unico di guerra, Allianz Suisse Vita è autorizzata a differirne parzialmente il pagamento fino a un anno dopo la fine della guerra. Allianz Suisse Vita fissa l'ammontare della prestazione da differire e il relativo tasso d'interesse di concerto con l'Autorità svizzera di sorveglianza.
5. L'autorità svizzera di sorveglianza stabilisce i giorni in cui ha avuto inizio e fine la guerra ai sensi delle suddette disposizioni.
6. Se il contraente partecipa a una guerra o ad azioni belliche senza che la Svizzera sia in guerra o coinvolta in operazioni belliche, e decede durante tale guerra o entro sei mesi dalla conclusione della pace, ovvero dalla fine delle ostilità, Allianz Suisse Vita è tenuta al pagamento della riserva matematica calcolata al giorno del decesso, ma al massimo fino a concorrenza della prestazione assicurata in caso di decesso. Se sono assicurate rendite per i superstiti, al posto della riserva matematica saranno versate le rendite corrispondenti alla riserva matematica calcolata al giorno del decesso, ma al massimo fino a concorrenza delle rendite assicurate.
7. Allianz Suisse Vita si riserva il diritto di modificare, di comune accordo con l'Autorità svizzera di sorveglianza, le disposizioni del presente articolo e di applicarle anche alla presente assicurazione. Rimangono espressamente riservate le disposizioni di legge e amministrative emanate in caso di guerra e, in particolare, quelle sul riscatto dell'assicurazione.

---

**Articolo 14 Obbligo d'informazione e di notifica del contraente / degli aventi diritto**

---

Il contraente o gli altri aventi diritto devono notificare ad Allianz Suisse Vita tutti gli eventi determinanti per la nascita o la fine di un diritto alle prestazioni e a fornirle ogni informazione necessaria per accertare la sussistenza dell'obbligo alle prestazioni e il diritto alle prestazioni degli aventi diritto.

---

**Articolo 15 Giustificazione del diritto alle prestazioni**

---

1. Chi richiede una prestazione assicurativa deve trasmettere ad Allianz Suisse Vita la polizza e tutta la documentazione giustificativa necessaria. Se il contraente è coniugato, nei casi previsti all'art. 9 cpv. 1 lett. a), b), c), f) e all'art. 11 cpv. 2, occorre il consenso scritto del coniuge.
2. Il decesso del contraente deve essere comunicato tempestivamente ad Allianz Suisse Vita. Per esercitare il diritto a una prestazione in caso di decesso, gli aventi diritto devono inoltrare un atto ufficiale di decesso e un certificato medico o amministrativo relativo alla causa del decesso o alle circostanze precise in cui esso si è verificato.
3. Allianz Suisse Vita è autorizzata a richiedere in qualsiasi momento la prova attestante che l'avente diritto alle prestazioni era in vita al giorno di scadenza. A tal fine essa può richiedere l'inoltro di un certificato ufficiale di esistenza in vita.
4. Allianz Suisse Vita può richiedere o procurarsi ulteriori informazioni e documenti giustificativi che ritenga siano necessari per accertare la sussistenza di un diritto.

---

**Articolo 16 Erogazione delle prestazioni assicurate**

---

Allianz Suisse Vita versa le prestazioni assicurate, in conformità alle istruzioni dell'avente diritto, non appena ha accertato la fondatezza del diritto assicurativo in base ai documenti giustificativi ricevuti. Il versamento viene effettuato in franchi svizzeri su un conto svizzero, fatto salvo quanto previsto dal diritto imperativo.

---

**Articolo 17 Coniugi / Coppie omosessuali registrate**

---

Sono considerati coniugi non solo le persone sposate, ma anche le coppie omosessuali che costituiscono un'unione domestica registrata ai sensi della LUD. Queste persone sono, nei loro diritti e doveri, pienamente equiparate ai coniugi.

---

**Articolo 18 Luogo d'adempimento e foro competente**

---

1. Allianz Suisse Vita adempie ai suoi obblighi presso il domicilio svizzero dell'avente diritto o, in mancanza di tale domicilio, presso la propria sede.
2. Oltre alla propria sede, Allianz Suisse Vita riconosce come foro competente anche il domicilio svizzero dell'avente diritto.